



OGGETTO:	Bando GAL PICENO PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Misura 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - <i>Sotto Misura: 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali.</i> “Intervento di recupero e restauro di porzione del convento di San Francesco in castello” AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
	CIG ZEB2AB949D CUP C64H18000020003

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il presente capitolato prestazionale, sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato regola i rapporti inerenti all’incarico professionale in oggetto:

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

Oggetto del presente capitolato prestazionale è lo svolgimento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva (unico livello), direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità, liquidazione, redazione certificato di regolare esecuzione, relativi ai

Lavori di “Intervento di recupero e restauro di porzione del convento di San Francesco in castello”

di cui al Bando GAL PICENO PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Misura 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - Sotto Misura: 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali, il cui studio di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.95/2018.

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nelle richieste di offerta e nell’offerta economica così come presentate al sistema MePA-trattativa diretta;
- in tutta la normativa vigente in materia ed in particolare nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (UNICO LIVELLO)

2.1 Il progetto definitivo ed esecutivo (UNICO LIVELLO) dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse, ad eccezione del coordinamento della sicurezza, dovranno essere eseguite secondo



quanto stabilito dall'art. 23 del Codice e s.m.i., e dagli articoli (da 24 a 43: *contenuti della progettazione*), del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più semplicemente quale "Regolamento", nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento alla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, nessuna esclusa e/o disposizioni impartite dal R.U.P.

In particolare il progetto definitivo ed esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme, oltre alle prestazioni di cui al successivo punto 2.2.

2.2 Per quanto attiene l'attività di progettazione definitiva/esecutiva (unico livello), senza che la descrizione seguente escluda la necessità di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del Codice e del Regolamento ove applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016, si richiede:

- lo studio dell'intervento con riferimento alla destinazione d'uso che è chiamato ad assolvere nonché al contesto edilizio ed ambientale in cui è inserito;
- la definizione in modo compiuto delle tecniche, tecnologie di intervento, materiali riguardanti le singole parti del complesso;
- la prescrizione delle modalità esecutive delle operazioni tecniche;
- la definizione degli indirizzi culturali e delle compatibilità fra progetto e funzioni attribuite al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto;
- ogni altro adempimento connesso all'incarico in oggetto.

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà altresì valutare e gestire l'eventuale presenza di tutti i vincoli esistenti, e l'ottemperanza a tutta la normativa riconducibile al settore di intervento.

L'incaricato è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo/esecutivo (unico livello) previsti dagli articoli da 24 a 42 del Regolamento, tra i quali, a titolo non esaustivo:

- relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, schemi, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi architettonici, strutturali e impiantistici;
- elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- rilievi planoaltimetrici dell'area di intervento;
- relazione sismica e sulle strutture;
- elaborati di progettazione antincendio finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi aggiornato alle destinazioni d'uso degli edifici (ove necessario);
- elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97); (ove necessari)
- relazione energetica e di contenimento dei consumi (ex Legge 10/91 e s.m.i.) (ove necessari) .
- relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi di strutture e impianti;
- particolari costruttivi e decorativi, di ogni aspetto riguardante il manufatto;
- eventuale aggiornamento di: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- rendering 3D statici, degli esterni e degli interni, nel numero necessario ad una completa ed esaustiva rappresentazione del progetto.

2.3 L'incarico comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per



l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti dall'**Amministrazione Committente**;

2.4 Nello svolgimento delle attività progettuali il **Professionista Incaricato** dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa dell'**Amministrazione committente**, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, il **Professionista Incaricato** è tenuto anche ad interfacciarsi con i preposti Uffici dei soggetti erogatori dei finanziamenti, nonché a partecipare alle conferenze dei servizi e ad eventuali incontri/riunioni che l'Amministrazione dovesse indire nelle fasce orarie stabilite dalla stessa ivi compresi orari serali. Tali attività sono da ritenersi già comprese nel corrispettivo oggetto di offerta.

2.5 Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

2.6 La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario vigente della Regione Marche, ove non vi fossero i prezzi corrispondenti il progettista, specificandolo in apposita relazione, potrà utilizzare il prezzario regionale di altre regioni italiane e/o predisporre apposita analisi dei prezzi.

2.7 Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

2.8 Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

2.9 Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

2.10 Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

2.11 Il progetto che rimarrà in proprietà alla **Amministrazione Committente** dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno un esemplare cartaceo oltre una riproduzione di ciascun documento elaborato su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla **Amministrazione Committente** stessa (per gli elaborati grafici: formati .jpg, .pdf, .dwg, .dxf, o estensione del software utilizzato - per gli



elaborati di testo: .doc o compatibili - per gli elaborati contabili: .dcf o compatibili), impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, in un numero massimo di n.3 copie totali da consegnarsi esclusivamente dopo le eventuali osservazioni finalizzate all'approvazione e/o alla validazione del progetto definitivo, se richiesto per l'ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente contratto, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.

2.12 Il Professionista Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.

L'approvazione degli enti erogatori il finanziamento è condizione imprescindibile per considerarsi assolto pienamente l'incarico.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo il Professionista si impegna a collaborare e supportare l'Amministrazione in tutte le successive fasi (affidamento ed esecuzione dei lavori) fino al collaudo finale, prestando la necessaria assistenza e fornendo tutte le informazioni richieste inerenti all'incarico svolto.

2.13 Il Professionista Incaricato dovrà recepire nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo, Enti interessati, le modificazioni eventualmente richieste dalla **Amministrazione Committente**, anche su istanza degli enti erogatori del finanziamento, nonché le modifiche e/o integrazioni richieste in sede di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

2.14 Il limite finanziario da rispettare è il seguente:

LAVORI	Importo iva compresa	€	24.957,35
IMPIANTISTICA	Importo iva compresa	€	10.384,51
ARREDI	Importo iva compresa	€	20.227,60
	TOTALE	€	55.569,46

ART. 3 – CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

3.1 Il professionista incaricato dovrà garantire con le modalità previste dal **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49**, recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*» l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

3.2 Segnatamente, l'attività di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:



- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;

d) svolgere, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

3.3 L'incarico comprende l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);

3.4 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà in particolare effettuare la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

3.5 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, deve garantire l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire altresì la presenza quotidiana in cantiere; solo per brevi periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;

3.6 Gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e/o a misura e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti, dovrà comunque essere prodotta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

3.7 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori deve relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da altri Enti, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, e corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

3.8 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà altresì garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori anche agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;



3.9 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà svolgere tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

3.10 Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà garantire i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico- organizzativi relativi alla realizzazione delle opere, nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;

3.11 Qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, Il professionista incaricato, quale direttore dei lavori, dovrà provvedere all'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori;

3.12 Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici e quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori, ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;

3.13 Il direttore dei lavori dovrà essere predisporre la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, di conformità dei materiali, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, e di tutte le altre autorizzazioni e nulla osta previsti;

3.14 Le partecipazioni a riunioni e tutte le attività correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli effetti già compensati nella somma complessiva per corrispettivi di cui all'articolo 5.

3.15 Il comune di Venarotta assume il ruolo di committente nei confronti dell'operatore economico affidatario del presente incarico di servizi sia per l'attività di progettazione che per l'attività di direzione lavori.

ART. 3bis – CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

3bis.1 Il professionista è incaricato delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, in forza di quale incarico, assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;

3bis.2 Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto al punto 2.11 per gli elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.



ART. 3ter – CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

3ter.1 Il professionista è incaricato delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. In forza di tale incarico, assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;

3ter.2 Il professionista è incaricato, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

3ter.3 Il professionista è incaricato, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;

3ter.4 Il professionista è incaricato, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (penalità) e 13 (risoluzione - clausola risolutiva espressa);

3ter.5 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;

3ter.6 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Ascoli Piceno ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;

3ter.7 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, con l'obbligo di segnalare immediatamente al RUP/responsabile dei lavori le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

3ter.8 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il



R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;

ART. 4 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il presente contratto ha durata a partire dalla data della stipula del contratto in modalità elettronica secondo le modalità previste dal MePa. I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti:

- a) la progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello)** completo di tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento di tutti gli atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro 30 (TRENTA) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dal MePa,;
- b) quanto all'incarico di direzione lavori , eventuale sicurezza, contabilità, verifiche,** la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4.2 I termini suddetti sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

4.3 La sospensione di cui sopra non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

4.4 L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice.

4.5 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento.

ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

5.1 L'importo contrattuale comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, accettato in maniera incondizionata senza eccezione alcuna dal Professionista Incaricato è quello risultante dal ribasso offerto dal professionista sull'importo a base di trattativa (**Euro 10.105,94**) oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali ed altri oneri riflessi nei termini di legge, comprensivo delle spese e dei compensi accessori.

5.2 Il compenso come sopra determinato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato prestazionale.

5.3 L'entità del corrispettivo per le prestazioni di cui la presente capitolato prestazionale, resta fisso ed invariabile a prescindere dall'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

ART. 6 - MODIFICHE CONTRATTUALI

6.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Professionista se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.



6.2 Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere al professionista le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

7.1 Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1 L'Amministrazione Committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal presente capitolato, così come esplicito nel precedente Art. 5, corrisponderà al Professionista Incaricato la somma spettanti nel seguente modo:

- a) Il pagamento del primo acconto (50%),** corrispondente all'attività di progettazione definitiva/esecutiva e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo.
- b)** Il pagamento del saldo relativo al restante importo per le attività di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo verrà effettuato, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione e una volta e una volta rendicontato il progetto sul SIAR e ottenuto il saldo da parte del GAL PICENO.

8.2 In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione Committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

8.3 Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il Professionista Incaricato, è l'unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti dell'Amministrazione Committente.

8.4 La fatturazione da parte del Professionista Incaricato ed i pagamenti da parte dell'Amministrazione Committente avverranno nel rispetto delle modalità e delle tempistiche sopra indicate.

8.5 Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione Committente.

8.6 Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione Committente procederà a verificare la regolarità contributiva del Professionista.

8.7 Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

8.8 Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione Committente ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, il Professionista è tenuto a emettere e trasmettere all'Amministrazione Committente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

8.9 Il Professionista è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine il Professionista dovrà produrre apposita dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.



8.10 Il Professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione Committente eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati nella predetta dichiarazione ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

8.11 Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione Committente provvederà alla risoluzione del contratto.

8.12 L'Amministrazione Committente, nei casi in cui siano contestate inadempienze può sospendere i pagamenti al Professionista fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

8.13 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

9.1 L'Amministrazione Committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto.

9.2 È facoltà del R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e relativi documenti richiamati.

9.3 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione Committente. Le verifiche sono effettuate alla presenza del Professionista Incaricato che può essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica.

9.4 Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista Incaricato dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

9.5 Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzino il non rispetto delle condizioni contrattuali il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo Art. 10, ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

9.6 Il R.U.P. / Direttore Esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio e vigenza delle garanzie di cui ai successivi punti, e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista Incaricato; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 10 – PENALI

10.1 L'Amministrazione Committente fa pervenire al Professionista a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte.

10.2 Il Professionista Incaricato, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora il Professionista Incaricato non presenti, nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione Committente potrà applicare le penali previste dai successivi commi 10.5 e 10.6 e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

10.3 L'Amministrazione committente procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della garanzia definitiva prestata, in questo ultimo caso il Professionista Incaricato dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.



10.4 Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Professionista Incaricato, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

10.5 Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine assegnato, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, l'Amministrazione potrà applicare una penale di €. 200,00 (duecento/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

10.6 Altre penalità ed entità delle stesse (di importo variabile tra €. 200,00 ed €. 1.500,00) sono stabilite in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il Professionista Incaricato avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui il professionista incaricato non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al Professionista Incaricato in base al presente capitolato, nel rispetto delle normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva.

10.7 Nel caso in cui l'importo complessivo, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 11 – RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Qualora sia accertato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista Incaricato, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

11.2 L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Amministrazione stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. n.50/2016;
- n) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle



operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

11.3 In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quella contenuta nell'art.110 del medesimo codice.

11.4 L'esecuzione in danno non esime il Professionista Incaricato dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 Il Professionista Incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per l'espletamento per indagini geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista Incaricato. Il Professionista Incaricato che intende avvalersi, per quanto precede, del subappalto, deve presentare all'Amministrazione Committente apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

12.2 Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

12.3 È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione Committente per maggior danno arrecato.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

13.1 È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

13.2 Il Professionista Incaricato dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara e del C.U.P. eventualmente indicati in oggetto.

L'Amministrazione Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione Committente.

13.3 La notifica all'Amministrazione Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto sopra indicato.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

14.1 Il Professionista Incaricato, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto.

14.2 La sottoscrizione del presente capitolato da parte del Professionista Incaricato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, di tutta la normativa regionale e nazionale in materia.



14.3 La sottoscrizione del presente capitolato da parte del Professionista Incaricato equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

14.4 Per le prestazioni di carattere progettuale il Professionista Incaricato si impegna a produrre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla approvazione e/o validazione della stessa, il tutto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

14.5 Qualora l'Affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione della penale giornaliera indicata all'Art. 10, del presente contratto.

14.6 Il ritardo per l'adeguamento del progetto di cui al periodo precedente, superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione Committente di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto ai precedenti articoli.

14.7 In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto, l'Amministrazione Committente può richiedere al professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla garanzia assicurativa.

14.8 Il Professionista Incaricato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione

14.9 Il Professionista si impegna a fornire adeguata e documentata formazione ai propri collaboratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008.

ART. 15 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

15.1 Il Professionista Incaricato ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione Committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista Incaricato è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 16 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

16.1 Il Professionista Incaricato dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

16.2 La polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

16.3 Le garanzie e polizze sopra indicate contengono l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 15 (quindici)



giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento.

16.4 Per l'intera vigenza contrattuale il Professionista Incaricato è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione Committente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della garanzia definitiva rilasciata. Resta ferma l'intera responsabilità del Professionista Incaricato anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.

ART. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

17.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 a norma del Regolamento UE 679/2016 in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, l'Amministrazione Committente, in qualità di Titolare, tratterà i dati conformemente alla legge come da informativa fornita. Questa amministrazione ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, la Ditta Fidoka s.r.l. con sede legale in Ripe di S. Ginesio (MC) Via Val di Fiastra n.6, che svolgerà l'incarico tramite il proprio referente Dott. Claudio Cimarossa, CMRCLD88L01E783X, Responsabile della protezione dei dati (D P O). Email: RPD@umtronto.it.

17.2 Il Professionista Incaricato, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza, che configurano il livello minimo di protezione richiesto;
- predisporre e trasmettere, al Titolare dell'Amministrazione - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

17.3 Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte del Professionista Incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il Professionista Incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Committente che ne può disporre liberamente.

ART. 18 – RECESSO

18.1 L'Amministrazione Committente, si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n.50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.



18.2 Il Professionista Incaricato rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

19.1 Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei Contratti pubblici” e successive variazioni, per quanto applicabile;
- b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».
- h) m. le norme del codice civile;
- i) D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067);
- j) Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con variazioni con legge n.90/2013 – inerente “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.
- k) Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, pubblicato nella G.U. serie generale nr.259 del 06/11/2017 e s.m.i.

19.2 Il presente capitolato deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile.

19.3 Nel caso in cui una o più previsioni del presente atto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del capitolato stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del capitolato risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del servizio conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



20.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista Incaricato e l'Amministrazione Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa o bonaria, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

20.2 Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Ascoli Piceno.

ART. 21 – INCOMPATIBILITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO

21.1 Per il Professionista Incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

21.2 Al riguardo il Professionista Incaricato, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione Committente.

21.3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

21.4 Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine l'Ente consegnerà, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegnerà altresì copia del Codice di Comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013 nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 16/2019. Il Professionista si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Gino Santoni

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale)